

Anno 2000: evento storico E' arrivata la libera trasferibilità

A GENNAIO del 1990, con l'emanazione di una nuova legge che recepiva la Raccomandazione CEPT TR 61 - 01, veniva disposto il riconoscimento e l'armonizzazione delle licenze radioamatoriali di molti Paesi tra i quali quasi tutti quelli europei, per cui, a partire da quella data, ai radioamatori stranieri in visita in Italia, la nuova legge consentiva di utilizzare le loro apparecchiature sul nostro territorio senza alcuna formalità burocratica, ed analogamente i radioamatori italiani potevano recarsi all'estero senza problemi.

Tuttavia la norma, imponendo il rispetto dei regolamenti vigenti in ogni singolo Stato, limitava in Italia, secondo una restrittiva interpretazione ministeriale, questa sorta di libera trasferibilità e libero uso alle apparecchiature a quelle con frequenze superiori ai 144 MHz, mentre all'estero, già da tempo era consentito l'utilizzo di tutte le frequenze assegnate al Servizio di Amatore, addirittura in uso mobile.

Agli inizi di quest'anno, sempre in virtù di direttive scaturite a livello europeo, entrava in vigore una nuova legge, il DPR 27 gennaio 2000, n. 64, che consente la libera trasferibilità delle apparecchiature radioelettriche, ai "cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita o in transito in Italia". Con un successivo Decreto, emanato in data 17 aprile, venivano indicate le bande di frequenza utilizzabili dai radioamatori, in applicazione della precedente norma.

In pratica tale ultimo Decreto indicava tutte le bande di frequenza assegnate in Italia al Servizio di Amatore, riportandone però talune in maniera errata, e l'errore più evidente in cui era incorso il legislatore consisteva nell'aver indicato la possibi

ità di utilizzo della banda dei 50 MHz, solo ai titolari di licenza CEPT di classe 1, che corrisponde alla nostra licenza ordinaria.

E' ben noto che ai possessori di licenza speciale è consentito l'impiego delle frequenze al di sopra dei 30 MHz e quindi, da tempo, i 50 MHz sono utilizzati anche da costoro, per cui quando la notizia si è diffusa, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del 17 aprile, sono giunte proteste a non finire da parte di possessori di licenza speciale che, in forza di tale legge, si vedevano privati di un loro diritto.

Lo stesso Ministero, resosi conto delle inesattezze e degli errori di quel testo, in data 25 luglio 2000 emanava un successivo Decreto, per correggere gli svarioni riportati nel precedente.

Ne consegue che i possessori di licenza speciale, secondo tale più recente norma, possono continuare ad operare in banda 50 MHz, ovviamente con la limitazione di potenza che la loro licenza impone.

Tuttavia l'Amministrazione continuava a persistere nel non voler dare pratica applicazione al Decreto sulla libera trasferibilità, e anche di fronte ad una nostra precisa e formale sollecitazione risalente al mese di maggio (vedi R.R. 6/2000) ha continuato a "nicchiare" senza dare alcuna risposta, positiva o negativa che fosse, almeno sino a ieri.

Oggi, finalmente, anche a noi radioamatori italiani, è consentito il libero trasferimento ed uso delle nostre apparecchiature, comprese quelle operanti nelle

bande HF.

La comunicazione ufficiale, ossia la circolare che rende nota la decisione del Ministero, è pubblicata di seguito.

DGCA/1/6NC

D.G.C.A.IDiv. 1A/Sez.6

A tutti gli Ispettorati Territoriali del Ministero
LORO SEDI

OGGETTO: DPR 27 gennaio 2000, n. 64 - Libera circolazione degli apparati radio in ambito dei Paesi CEPT

Per corrispondere ai numerosi quesiti posti da talune organizzazioni radioamatoriali riguardanti la corretta interpretazione da dare all'art. 1 del DPR in oggetto indicato si comunica che per effetto dello stesso provvedimento normativo viene meno la disposizione che limita la libera circolazione degli apparati radioelettrici amatoriali a quelli con potenza fino a 10 watt.

Pertanto si è dell'avviso che, nelle more dell'emanazione del regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di TLC, la circolazione delle stazioni radioamatoriali, in Italia, è esplicabile senza alcuna formalità, nel senso che non necessitano più la preventiva richiesta e la conseguente autorizzazione da parte del competente Ispettorato territoriale per lo spostamento della stazione radioamatoriale dalla località indicata in licenza a quella dove, temporaneamente, si intende effettuare traffico.

Sarà cura di codesti ispettorati portare a conoscenza dei coesistenti organi di specialità della Polizia di Stato addetta al controllo ed alla tutela dei servizi di TLC la presente disposizione.

~

Il Direttore Generale (Dott.ssa Aria Laura)

Si tratta di una apertura da parte del Ministero delle Comunicazioni nei confronti dei radioamatori italiani di portata storica, perché giunge dopo anni di inutili richieste, di varie promesse, di inutili attese, ed è una decisione che stravolge il concetto tutto italico della preventiva domanda in carta legale, in uno Stato dove l'obbligo della marca da bollo è atavico ed è talmente radicato nella mente dei funzionari che in talune regioni, come ad esempio il Friuli, il bollo viene chiesto non solo all'atto della domanda di trasferimento temporaneo, ma anche al momento della risposta.

Con questa liberalizzazione l'Amministrazione italiana giunge ultima in coda a tutti i Paesi europei ed a molti altri che da tempo hanno consentito la

libera trasferibilità, e ci toglie finalmente dalla umiliante condizione di inferiorità rispetto a tanti nostri colleghi, non certo per propria spontanea decisione, ma per rispettare impegni doverosamente assunti a livello comunitario.

Alfine di eliminare dubbi interpretativi che potrebbero sorgere anche per effetto di notizie che probabilmente i soliti elementi "bene informati" si sentiranno in dovere di divulgare, la libera trasferibilità non significa possibilità di utilizzo su mezzo mobile, ma significa che gli apparati radioamatoriali possono essere liberamente trasportati ed utilizzati al di fuori del domicilio del titolare della licenza, senza preventiva autorizzazione, mentre l'impiego su mezzo mobile sarà consentito con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

La Raccomandazione CEPT JR 61 - 01 alla quale la legge fa riferimento chiarisce che le stazioni possono essere mobili o portatili: quelle mobili possono operare al di sopra dei 144 MHz, mentre quelli portatili possono funzionare anche con "collegamento provvisorio alla rete elettrica, per esempio in un hotel", senza però fornire alcuna indicazione relativa alla potenza.

A nostro avviso, un moderno ricetrasmittitore con 100 watt di uscita, può essere considerato un apparato portatile e quindi utilizzato in occasione di un week-end in un hotel, in tenda, o in una roulotte, o addirittura in auto, sempreché la stessa sia parcheggiata e le apparecchiature non risultino installate in maniera permanente.

Questo nuovo provvedimento risolve anche, almeno parzialmente, il problema delle apparecchiature sistemate nelle nostre Sezioni, per le quali era necessario, al fine di non incorrere in sanzioni, che qualche Socio disponibile chiedesse ogni tre mesi il trasferimento temporaneo della propria stazione. Rimane in tal caso ancora insoluto il problema del nominativo della stazione di Sezione che sarà risolto anch'esso con l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Ed a proposito di Regolamento riteniamo sia il caso di fare il punto della situazione.

Un tempo era consuetudine di molti quotidiani proporre ai lettori, attraverso le proprie pagine, i romanzi d'appendice, le cui puntate, una per edizione, terminavano di solito con un momento di grave sospensione per creare nel lettore il desiderio di leggere la successiva puntata, raggiungendo così lo scopo di assicurarsi la vendita di un'ulteriore edizione.

Anche noi, quando parliamo di leggi che ci riguardano, scriviamo le puntate di una lunga storia, che sembra non avere mai fine, proprio come i romanzi d'appendice, ma l'intervallo tra un episodio e l'altro è talmente lontano nel tempo, e non certo per colpa nostra, che il lettore spesso ricorda vagamente la precedente puntata, anche se la materia è per tutti noi di rilevante importanza.

Occorre quindi fare un salto indietro di circa undici mesi e rileggere l'editoriale pubblicato su Radio Rivista nel dicembre del 1999, che commentava la situazione relativa a quello schema di regolamento che il Ministero aveva predisposto sei mesi prima e che, secondo una precisa dichiarazione del Ministro, avrebbe dovuto entrare in vigore proprio agli inizi di quest'anno.

Che quella del Ministro fosse una affermazione fantasiosa, lo si poteva facilmente immaginare in quanto quel testo non rispettava talune direttive comunitarie, così come da noi rilevato, per cui era evidente che non avrebbe

potuto superare il vaglio degli Organi che sarebbero stati chiamati a pronunciarsi.

2000

Radio Rivista 11-